## REGOLAMENTO (CEE) N. 3693/92 DELLA COMMISSIONE

## del 21 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1751/84 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1620/85 (2), in particolare l'articolo 33,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2365/91 (4), ha fissato talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82;

considerando che l'attuazione del mercato interno, il 1º gennaio 1993, comporta la soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie; che per tener conto delle conseguenze di tale soppressione occorre prevedere la possibilità di presentare una domanda di autorizzazione per le importazioni in regime di ammissione temporanea in vari Stati membri e la procedura applicabile ai fini della concessione di un'autorizzazione valida in più Stati membri; che occorre inoltre precisare l'autorità doganale alla quale dev'essere presentata tale domanda e competente a rilasciare l'autorizzazione in oggetto;

considerando che attualmente vari Stati membri si avvalgono, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 474/90 (6), di procedure nazionali semplificate per effettuare il trasporto nel territorio doganale nazionale di merci o prodotti vincolati al regime dell'ammissione temporanea; che il suddetto articolo 3 sarà abrogato alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio (7);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2726/90, stabilisce, all'articolo 5, che il regime di transito comunitario si applica fatte salve le disposizioni concernenti la circolazione di merci vincolante ad un regime doganale economico;

considerando che, con la soppressione delle frontiere interne della Comunità e l'abolizione delle formalità connesse al loro attraversamento, le merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea possono essere trasferite senza alcuna formalità; che, per motivi pratici e di coerenza, occorre quindi predisporre, oltre alle procedure normali previste dal regime di transito comunitario, la possibilità di utilizzare procedure più elastiche per il trasferimento di merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea, applicabili, in modo uniforme, in tutto il territorio doganale della Comunità;

considerando che è necessario determinare le responsabilità degli operatori economici in sede di applicazione delle procedure di trasferimento;

considerando che occorre rendere tali procedure applicabili fin dall'entrata in applicazione del regolamento (CEE) n. 2726/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1751/84 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
  - \* Articolo 1
  - Per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea a norma del regolamento (CEE) n. 3599/ 82, in appresso denominato "regolamento di base", l'interessato, o il suo rappresentante autorizzato, deve fare domanda.
  - Fatte salve le procedure semplificate di rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli da 11 a 13, la domanda di autorizzazione è fatta per iscritto secondo il modello figurante nell'allegato XII. Essa contiene almeno le informazioni richieste in tale allegato. Essa dev'essere datata, firmata e presentata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui le merci da importare temporaneamente devono essere utilizzate.
  - Quando sia previsto che le merci debbano essere utilizzate in più Stati membri, può essere richiesta una sola autorizzazione. La relativa domanda è presentata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui le merci devono essere utilizzate la prima volta.

<sup>(1)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54.

<sup>(1)</sup> GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 24. (2) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1. (3) GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.